



**FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

### DECISIONE N. 5/2019

#### NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 000006/FITDS/2019 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S

promosso con deferimento del Sig. Procuratore Federale del 25 settembre 2019 a carico di:

- **GALEAZZI Maurizio**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **AMIRANDA Cristian**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **BALDACCİ Andrea**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **BIGOLIN Tamara**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **LA BRUNA Bruno**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **CASSANDRA Mauro**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **TREMARELLI Daniela**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **MONTI Antonio**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **GIUSTI Ubaldo**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **NOTARI Claudio**, C.F. [REDACTED], tessera FITDS n. [REDACTED];
- **ASD SERMONETA SHOOTING CLUB**, in persona del Presidente pro-tempore.

#### Svolgimento del procedimento

1. Con atto di deferimento a giudizio del 25 settembre 2019, il Procuratore Federale ha contestato ai tesserati indicati in epigrafe la violazione dell'art. 4, comma 1 lett. a) del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS.

In particolare, al signor GALEAZZI, Presidente della ASD Sermoneta Shooting Club, è stato contestato di aver "trasmesso alla FITDS le domande di tesseramento 2019 con apposte le firme palesemente apocrife di Monti Antonio, Delle Cave Pietro, Giusti Ubaldo, Baldacci Andrea, Cassandra Mauro, La Bruna Bruno, Notari Claudio, Tremarelli Daniela, Bigolin Tamara, Amiranda Cristian, omettendo quindi di far apporre le firme al la presenza di un

*rappresentante della ASD e/o di verificare la corrispondenza delle firme a quelle autentiche apposte sui documenti in possesso della ASD'*

Alla ASD è stata contestata la responsabilità diretta e oggettiva per la condotta del proprio Presidente.

*Agli altri tesserati, è stato invece contestato di "aver disputato gare federali FITDS essendo stato tesserato alla medesima FITDS mediante l'utilizzo di una domanda di tesseramento con firma apocrifa e comunque con la consapevolezza di non aver mai sottoscritto domanda di tesseramento per il 2019".*

*Ai soli deferiti AMIRANDA, BIGOLIN e LA BRUNA è stato altresì contestato di "aver riconosciuta (con email del 12.07.2019) come propria e autografa una firma in realtà apocrifa apposta in calce alla richiesta di tesseramento alla FITDS del 2019 al fine di occultare l'illecito precedentemente commesso".*

**2.** Con accordo per l'applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento ex art. 46 del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS, sottoscritto in data 30 settembre 2019, il Procuratore Federale e gli incolpati GALEAZZI, ASD SERMONETA SHOOTING CLUB, AMIRANDA, BALDACCI, BIGOLIN, LA BRUNA e CASSANDRA hanno convenuto l'applicazione della sanzione di due mesi di sospensione.

**3.** Con decisione n. 4/2019, adottata a margine dell'udienza di comparizione delle parti del 29 ottobre 2019, il Tribunale ha provveduto a ratificare il predetto accordo, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Regolamento di Giustizia.

**4.** Alla predetta udienza del 29 ottobre 2019, si è dunque proceduto nei confronti degli altri tesserati deferiti.

**5.** Nel corso del procedimento, ed in particolare all'udienza del 23 gennaio 2020, il sig. Giusti ha provveduto a disconoscere l'originale del modulo di iscrizione 2019 a proprio nome (datato 9 gennaio 2019, rubricato "Domanda n. 16709"), oltre che a rendere dichiarazioni sui fatti contestati.

**6.** Gli altri incolpati non hanno sostanzialmente provveduto a svolgere attività difensiva nel corso del procedimento (nella fase di indagine il difensore di fiducia dei tesserati TREMARELLI e MONTI aveva comunque prodotto una memoria, trasmessa alla Procura Federale il 10 agosto 2019).

## Motivazione

### **I. Sulla posizione della tesserata Daniela TREMARELLI.**

La contestazione nei confronti della tesserata Tremarelli è di aver preso parte a 4 manifestazioni FITDS nel corso del 2019 (3 gare Macroarea 4 del Campionato federale + 1 gara del Campionato Italiano), nonostante la consapevolezza di non aver mai sottoscritto il modulo di iscrizione alla Federazione per tale anno e che il suddetto modulo di iscrizione trasmesso alla FITDS recasse una firma apocrifia.

Al riguardo, la tesserata ha argomentato (tanto all'audizione personale svolta il 5 giugno 2019, quanto con la memoria difensiva trasmessa il 10 agosto 2019):

*i)* di aver sottoscritto alla fine del 2018 un modulo sottoposto dal Presidente dell'ASD Sermoneta (cui ai tempi era associata), nella convinzione che si trattasse del documento di richiesta di iscrizione alla FITDS per l'anno 2019;

*ii)* di aver incidentalmente appreso – in occasione di una trasmissione di documenti da parte della Segreteria della Federazione a motivo di una richiesta di nulla osta al trasferimento ad altro club – che i moduli di iscrizione proprio e di altri tesserati (anch'essi richiedenti il suddetto nulla osta) fosse difforme da quello sottoscritto alla fine del 2018 e recasse firme apocriefe;

*iii)* di aver dunque segnalato tale anomalia alla Procura Federale, con PEC del 4 maggio 2019.

Con riferimento alla posizione della tesserata Tremarelli, il Tribunale ritiene quantomeno plausibile che la suddetta tesserata, ben prima di ricevere dalla FITDS copia del proprio modulo di iscrizione 2019, fosse stata cosciente che tale modulo, trasmesso dal Presidente dell'ASD Sermoneta, fosse difforme da quello sottoscritto alla fine del 2018 e recasse una firma falsa. E che la stessa, a motivo dei rapporti conflittuali con il suddetto Galeazzi (sia di natura sportiva, vedasi la richiesta di trasferimento ad altro club; sia di natura privata, vedasi le plurime iniziative giudiziarie instaurate dal sig. Galeazzi nei confronti della società M&G s.r.l., di cui la Tremarelli è titolare assieme al marito Antonio Monti – cfr. documentazione allegata al verbale di audizione di Galeazzi del 30 luglio 2019) abbia ottenuto dalla Segreteria della FITDS il rilascio dei moduli alterati con il preciso scopo di sporgere denuncia nei confronti del summenzionato Presidente dell'ASD Sermoneta.

Tale ricostruzione, come detto più che plausibile sotto il profilo logico, non appare tuttavia assistita da sufficienti elementi probatori per legittimare una sanzione.

Costituisce comunque un elemento documentale e incontestabile la circostanza che, il 3-4 maggio 2019, quando ha trasmesso alla Procura Federale la PEC di denuncia e poi quella con allegata copia dei moduli di iscrizione alla FITDS per il 2019 (tra cui il proprio) di cui era in possesso, la tesserata Tremarelli fosse sicuramente cosciente dell'irregolarità del proprio tesseramento.

Ciononostante, risulta dalla documentazione in atti che successivamente la stessa tesserata ha preso parte ad almeno una manifestazione FITDS (in particolare, alla gara del Campionato Italiano del 12 maggio 2019).

Con riferimento (unicamente) a tale manifestazione, la tesserata appare meritevole di sanzione, per la violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, per aver partecipato a una gara nonostante la consapevolezza di non essere regolarmente tesserata alla Federazione.

Sanzione che il Tribunale ritiene corretto quantificare, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, in mesi tre di sospensione.

## **II. Sulla posizione del tesserato MONTI.**

La contestazione mossa nei confronti del tesserato Monti è la medesima della signora Tremarelli, ossia l'aver preso parte a manifestazioni FITDS nel corso del 2019 (nel caso, 5: 4 gare del Campionato federale Macroarea 4 + 1 gara del Campionato Italiano), nonostante la consapevolezza di non aver mai sottoscritto il modulo di iscrizione alla Federazione per tale anno e che il suddetto modulo di iscrizione trasmesso alla FITDS recasse una firma apocrifa.

Al riguardo, il tesserato ha argomentato (con la memoria difensiva trasmessa il 10 agosto 2019):

*i)* di aver sottoscritto alla fine del 2018 un modulo sottopostogli dal Presidente dell'ASD Sermoneta (cui ai tempi era associato), nella convinzione che si trattasse del documento di richiesta di iscrizione alla FITDS per l'anno 2019;

*ii)* di aver sospeso la partecipazione alle gare, una volta appreso dell'irregolarità del proprio tesseramento.

Il sig. Notari non ha svolto attività difensiva, nemmeno in fase di indagine.

Per quanto riguarda il tesserato in questione, a differenza del sig. Monti, il momento in cui vi è la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli abbia avuto la consapevolezza dell'irregolarità del proprio tesseramento è costituito, tuttavia, soltanto dalla data dell'audizione personale dello stesso (12 luglio 2019).

E poiché tutte le gare di cui vi è prova che il tesserato in questione abbia partecipato precedono tale data, il Tribunale ritiene che non sussistano gli elementi per una declaratoria di colpevolezza del tesserato.

#### **IV. Sulla posizione del tesserato GIUSTI.**

Nuovamente, anche per quanto riguarda il tesserato Giusti, la contestazione mossa è di aver preso parte a manifestazioni FITDS nel corso del 2019 (nel caso, 3 gare del Campionato federale Macroarea 4 e 3 gare del Campionato Italiano), nonostante la consapevolezza di non aver mai sottoscritto il modulo di iscrizione alla Federazione per tale anno e che il suddetto modulo di iscrizione trasmesso alla FITDS recasse una firma apocrifa.

Il sig. Giusti ha svolto attività difensiva anche nel corso del procedimento, asserendo:

*i)* di aver sottoscritto numerosi moduli dinanzi al Presidente dell'ASD Sermoneta, tra cui (così gli era stato rappresentato) quello di iscrizione alla FITDS;

*ii)* di essere stato successivamente contattato dal sig. Galeazzi, dal quale riceveva la richiesta di recarsi presso la sede dell'Associazione, essendoci l'esigenza di sanare alcune irregolarità nel tesseramento;

*iii)* di essere stato nuovamente contattato dal sig. Galeazzi, per fargli presente che tali irregolarità erano state risolte e che non c'era bisogno che si recasse in sede.

Ora, anche per quanto riguarda il tesserato Giusti (come già rilevato per la signora Tremarelli), appare plausibile che egli fosse a conoscenza delle irregolarità relative al proprio tesseramento. Non sembra casuale, al riguardo, che il tesserato in questione abbia richiesto alla FITDS il rilascio di copia del proprio modulo di iscrizione 2019 proprio il 3 maggio 2019 (cfr. comunicazione prodotta dallo stesso Giusti all'udienza del 23 gennaio 2020), ossia la medesima data in cui la tesserata Tremarelli trasmetteva la PEC di denuncia nei confronti del sig. Galeazzi.

Il Tribunale ritiene che valgano per la posizione del tesserato Monti le medesime considerazioni già svolte per la moglie sig.ra Tremarelli.

In particolare, è legittimamente presumibile, oltre ogni ragionevole dubbio, che questi fosse a conoscenza della irregolarità del proprio tesseramento almeno fin dal 3-4 maggio 2019, data in cui la sig.ra Tremarelli ha trasmesso alla Procura Federale la PEC di denuncia e poi quella con allegata copia dei moduli di iscrizione alla FITDS per il 2019 (tra cui quello proprio del sig. Monti). Dunque, ben prima del 5 giugno 2019, data in cui ha avuto luogo l'audizione personale del tesserato e gli è stato mostrato dalla Procura Federale il modulo di iscrizione trasmesso alla FITDS recante la firma apocrifa.

Costituisce un elemento decisivo, in tal senso, non tanto il rapporto di coniugio tra i tesserati Monti e Tremarelli, quanto il fatto che il summenzionato scambio di corrispondenza con la Procura Federale del 3-4 maggio 2019 sia avvenuto dalla casella di posta elettronica certificata dell'Armeria M&G ([mgarmeria@pec.it](mailto:mgarmeria@pec.it)) di cui Monti è titolare assieme alla moglie (cfr. verbale audizione Galeazzi del 5 settembre 2019 e documentazione ivi allegata).

È lecito dunque presupporre che il predetto tesserato abbia avuto conoscenza, pressoché immediata, del contenuto delle comunicazioni trasmesse da una casella di posta elettronica certificata allo stesso riconducibile.

Per tali motivi, poiché risulta agli atti che il sig. Monti abbia anch'egli partecipato alla gara del Campionato Italiano del 12 maggio 2019, si ritiene lo stesso tesserato responsabile della violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, per aver partecipato a una manifestazione nonostante la consapevolezza di non essere regolarmente tesserato alla Federazione, e meritevole della sanzione, qualificata ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, di mesi tre di sospensione.

### **III. Sulla posizione del tesserato NOTARI.**

Anche per quanto riguarda il tesserato Notari, la contestazione mossa è di aver preso parte a manifestazioni FITDS nel corso del 2019 (nel caso, 3 gare del Campionato federale Macroarea 4), nonostante la consapevolezza di non aver mai sottoscritto il modulo di iscrizione alla Federazione per tale anno e che il suddetto modulo di iscrizione trasmesso alla FITDS recasse una firma apocrifa.

Tuttavia, anche in questo caso, le considerazioni logiche non trovano adeguato supporto nel materiale probatorio.

E non essendovi agli atti la prova che, prima di ricevere la comunicazione di conclusione delle indagini (trasmessa dalla Procura Federale il 3 agosto 2019), il sig. Monti abbia mai preso visione del modulo di iscrizione recante la sua firma apocrifa o, comunque, abbia avuto inequivocabilmente consapevolezza di tale fatto, e poiché tutte le gare di cui vi è prova della partecipazione dello stesso sig. Monti precedono la suindicata data del 3 agosto 2019, il Tribunale ritiene che non sussistano gli elementi per una declaratoria di colpevolezza del tesserato.

\* \* \*

P.Q.M.

Il Tribunale della F.I.T.D.S.

Letti

Gli atti e i documenti del procedimento

Visto

L'art. 53 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

#### **Dichiara**

- i deferiti **TREMARELLI Daniela**, [REDACTED], tessera FITDS [REDACTED], e **MONTI Antonio**, [REDACTED], tessera FITDS [REDACTED], responsabili della violazione dell'art. 4, comma 1 lett. a) del Regolamento di giustizia e disciplina FITDS;

- i deferiti **GIUSTI Ubaldo**, [REDACTED], tessera FITDS [REDACTED], e **NOTARI Claudio**, [REDACTED], tessera FITDS [REDACTED], NON colpevoli delle contestazioni agli stessi ascritte;

e, per l'effetto,

#### **Communa**

- ai deferiti **TREMARELLI Daniela** e **MONTI Antonio** la sanzione della sospensione, consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e/o internazionale, per un periodo di mesi 3 (tre).

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

Si comunichi, come da Regolamento, agli incolpati, alle rispettive società di appartenenza ed al sig. Procuratore Federale.

Roma, 2 marzo 2020

- Avv. Cristiano DE ANTONI
- Avv. Paolo RAVAGLIOLI
- Avv. Luigi VESSIO

Presidente

Vice Presidente relatore

Componente

Firmato

Firmato

Firmato

